



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1894/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2215/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 29 aprile 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 2215/TFNSVE/2025-2026, 2215 - Ricorso proposto dalla società SANCOLOMBANO CALCIO ASD (57846) contro la società A.S.D. MIRANDOLESE FOLGORE CLUB (911241) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BIANCHI GIORGIO (4238431)

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 128,00 (centoventotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 128,00 (centoventotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai